

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3360 del 02/07/2021
Oggetto	PRATICA FC17A0030. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI CESENA ED AUMENTO DEI QUANTITATIVI. CONCESSIONARIO: LUCIA IN FATTORIA SOCIETÀ AGRICOLA USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3474 del 02/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno due LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI CESENA
ED AUMENTO DEI QUANTITATIVI
CONCESSIONARIO: LUCIA IN FATTORIA SOCIETÀ AGRICOLA
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FC17A0030**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/12/2021;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato
- tale procedimento è assoggettato a quello di variante sostanziale di cui all'art. 31 del RR 41/2001 e la concessione è di tipo semplificato di cui all'art. 36 del RR 41/2001;

RICHIAMATA la Determinazione n. DET-AMB-2018-3034 del 18/06/2018 (Pratica FC17A0030), con scadenza 31/12/2022, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae ha rilasciato alla Ditta **Lucia in Fattoria Società Agricola** (P.IVA 04346780408) con sede legale in via del Priolo n. 825, in Comune di Cesena (FC), la **concessione semplificata FC17A0030 di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente ad uso irrigazione agricola mediante la seguente risorsa:**

- pozzo (FCA11127) ubicato in Comune di Cesena (FC), località Tipano su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 143 mappale 60;
- Il pozzo ha una profondità di 16,00 mt diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,55 Kw con portata massima **di 0,884 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 972** ;

VISTA la domanda di variante sostanziale alla concessione sopra richiamata presentata ad Arpaè – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo n. PG/2021/75491 del 13/05/2021 poi integrata in data 27/05/2021 con Nota PG/2021/83825 e in data 21/06/2021 con Nota PG/2021/97347 con la quale la Ditta **Lucia in Fattoria Società Agricola** (P.IVA 04346780408) con sede legale in via del Priolo n. 825, ha richiesto un nuovo pozzo da perforare ed un aumento dei quantitativi;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- il nuovo pozzo avrà un diametro di mm 800 e una profondità massima di m 16 dal piano campagna ed è ubicato al foglio n. 143 mappale 275 di proprietà di Alfiero Severi socio della Ditta e che ha acconsentito alla perforazione come da dichiarazione allegata all'istanza richiedente;
- il pozzo sarà equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,55 Kw e portata massima di prelievo 0,884 l/s;
- è richiesto un aumento dei quantitativi dai 972 a 2.800 da prelevare complessivamente dai 2 pozzi a fronte di una maggiore superficie da irrigare da 0.63.70 a 01.50.00

DATO ATTO che pur a fronte della variante richiesta la concessione rimane comunque di tipo semplificato a norma dell'art. 36 del RR 41/2001;

ACCERTATO che non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n.15102 del 20/05/2021 e relativa planimetria allegata, acquisito al Prot. PG/2021/80600 ove si dichiara che *"(omissis)...i terreni censiti catastalmente in Comune di Cesena, sezione A, al Foglio 143 mappale 275, sono ricompresi all'interno di un'area potenzialmente servibile da impianti in pressione. Si ritiene infatti utile precisare che nel mappale 32 del foglio 143 del Comune di Cesena è presente una condotta irrigua in ghisa DN400 facente parte dell'impianto irriguo "San Vittore". Tuttavia, per un eventuale collegamento a tale rete distributiva tutti gli oneri sarebbero a carico del richiedente"*;

ATTESO che con Nota PG/2021/83824 del 27/05/2021 il concessionario ha dichiarato che *"ad oggi non ho avuto modo di potermi allacciare alla rete idrica del canale Emiliano romagnolo per via della mancanza di un accesso diretto alle tubazioni del consorzio Emiliano romagnolo e del diniego dei proprietari a me attigui al passaggio della condotta"*

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc. 2.800 - inferiore al fabbisogno teorico pari a circa mc 3.106 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 01.50.00 come da istanza presentata;

VALUTATA la compatibilità complessiva dei 2 pozzi (quello esistente e quello da perforare) con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico montano CODICE: 6030-LOC1-CIM, ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo *"buono"*;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come *"trascurabile"*;
- dati i valori di subsidenza inaccettabile/assente, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico tendenzialmente costante, il corpo idrico, localmente, risulta a *"criticità bassa"*;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito il prelievo ricade nell'ambito **"Attrazione"**, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione

delle Acque,

ATTESO che Determinazione n. DET-AMB-2018-3034 del 18/06/2018 (Pratica FC17A0030) era stato previsto per il pozzo esistente il misuratore dei volumi e risulta pertanto opportuno confermarlo sia per tale pozzo che per la nuova perforazione anche al fine, a scadenza della presente concessione, di valutare sulla base delle letture dei contatori, gli effettivi quantitativi forniti dai pozzi e pertanto confermare e/o modificare i volumi richiesti nonché suddividerli tra le 2 risorse richieste;

DATO ATTO che:

- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/103701 del 02/07/2021;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 99,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 04/06/2018 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 in sede di rilascio della concessione di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2018-3034 del 18/06/2018;
- l'importo € 60,50 in data 04/06/2018 per i canoni annuali fino al 31/12/2022 in sede di rilascio della concessione di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2018-3034 del 18/06/2018 e che l'aumento dei volumi richiesti non comporta un aumento del canone dovuto. In sede di rinnovo si provvederà comunque ad eventuale conguaglio dei canoni dovuti;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la variante alla concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 31 e 36 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a **Lucia in Fattoria Società Agricola (P.IVA 04346780408)** con sede legale in via del Priolo n. 825, in Comune di Cesena (FC) la variante alla concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo **FC17A0030** . **Tale variante prevede sia la richiesta di un nuovo pozzo da perforare che un aumento dei quantitativi;**
2. che il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite le seguenti risorse:
 - pozzo esistente pozzo (FCA11127) ubicato in Comune di Cesena (FC), località Tipano su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 143 mappale 60 con profondità di 16,00 mt diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,55 Kw con portata massima di 0,884 l/s coordinate geografiche UTM RER: X: 755.377 Y: 891.214;
 - pozzo di nuova perforazione ubicato in Comune di Cesena (FC), località Tipano su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 143 mappale 275 avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m 16 dal piano campagna;
 - diametro del pozzo mm 800;

- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw e portata massima di prelievo 1,67 l/s;
- coordinate geografiche UTM* RER: X: 755.447 Y: 891.139 in base alla cartografia presentata in allegata alla domanda.

I dati tecnici definitivi del pozzo da perforare saranno acquisiti con la trasmissione della relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo (Art. 3 Disciplinare);

3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile complessiva pari alla **portata massima di 1,768 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 2.800** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. **di confermare il misuratore dei volumi per il pozzo esistente e di prevedere l'installazione di un misuratore dei volumi per il nuovo pozzo che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;**
5. **di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2022;**
6. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia dando atto che è stato versato;
7. di dare atto che è stato versato un canone pari a 60,50 a copertura dei canoni fino alla scadenza della concessione ossia al 31/12/2022 e che in sede di rinnovo si provvederà ad eventuale conguaglio dei canoni dovuti;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec:severiricci@pec.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est
* Mariagrazia Cacciaguerra

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione semplificata di prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo agricolo, richiesta da LUCIA IN FATTORIA SOCIETA' AGRICOLA (P.IVA 04346780408) - Pratica FC17A0030

ART. 1

DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite le seguenti risorse:
 - pozzo esistente(FCA11127) ubicato in Comune di Cesena (FC), località Tipano su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 143 mappale 60 con profondità di 16,00 mt diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,55 Kw con portata massima di 0,884 l/s coordinate geografiche UTM RER: X: 755.377 Y: 891.214;
 - pozzo di nuova perforazione ubicato in Comune di Cesena (FC), località Tipano su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 143 mappale 275 avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m 16 dal piano campagna;
 - diametro del pozzo mm 800;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw e portata massima di prelievo 1,67 l/s;
 - coordinate geografiche UTM* RER: X: 755.447 Y: 891.139 in base alla cartografia presentata in allegata alla domanda.
2. La risorsa, per un volume complessivo annuo massimo pari a mc 2.800,00, sarà utilizzata per uso irriguo agricolo

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica non dovrà superare i limiti di **portata massima di 1,768 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 2.800** stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. **La perforazione del nuovo pozzo dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di notifica della presente concessione.** Su richiesta del concessionario e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.
2. **Il concessionario dovrà trasmettere a questa Struttura all'indirizzo elettronico aofc@cert.emr.it la relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo entro 30 giorni dall'avvenuta perforazione.**
3. **Il concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione del pozzo esistente nonché all'installazione per il nuovo pozzo, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, di un misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta** indicando le letture

iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

3. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità dell'opera di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza dell'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La perforazione del pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152.
2. I materiali provenienti dallo scavo della perforazione potranno essere depositati sul terreno circostante o utilizzati in altro sito ai sensi del DPR 120/2017 riguardante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo o conferiti in discarica autorizzata come rifiuto (D.Lgs. 152/06 artt. 185 e 266 c. 7).
3. Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.

4. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.
5. Il concessionario è tenuto in generale all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
6. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.